

Normativa e prassi

Iva su percorsi educativi speciali: la modalità a distanza non incide

20 Aprile 2021

L'aliquota del 5% è applicabile, oltre che ai servizi resi direttamente ai minori affetti da disturbi, anche a quelli di sostegno all'apprendimento prestati ai genitori coinvolti nel programma

immagine generica illustrativa

L'attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali (Bes), caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, sconta l'Iva ridotta, anche se è svolta *online*, con lezioni video-registrate e *webinar* a domande e risposte. Le prestazioni non vanno segnalate al Sistema tessera sanitaria, ma regolarmente documentate con l'emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio; una copia, in formato elettronico o cartaceo, andrà messa a disposizione del cliente, salvo sua rinuncia.

La **risposta n. 274** del 20 aprile 2021 nasce a seguito dell'interpello presentato da una cooperativa che offre servizi socio-sanitari ed educativi a ragazzi in età scolare (e alle loro famiglie), prevalentemente affetti da disturbo specifico dell'apprendimento e da deficit di attenzione e iperattività. L'istante rappresenta che, a causa dell'emergenza Covid-19, parte dell'attività è passata dalla modalità in presenza a quella a distanza, con l'attivazione di un percorso formativo destinato a genitori e figli, basato su lezioni video-registrate e un servizio di tutoraggio sotto forma di *webinar* a domande e risposte.

In riferimento a tali prestazioni, due le domande poste:

- l'aliquota Iva del 5% (parte *II-bis*, numero 1), **tabella A** allegata al Dpr n. 633/1972) è applicabile sia quando rese ai minori sia se rivolte ai loro genitori?

- i relativi dati vanno trasmessi al Sistema tessera sanitaria oppure bisogna emettere fattura elettronica?

Per quanto riguarda l'aliquota agevolata del 5%, l'Agenzia ricorda che la norma di riferimento ne prevede l'applicabilità, sotto il profilo soggettivo, alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; invece, sotto il profilo oggettivo, deve trattarsi di prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, d'insegnamento scolastico o universitario, per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, di lezioni su materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale, di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

Nel caso in esame, si tratta di un'attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria, pensata in prevalenza per una categoria specifica. Infatti, la **direttiva Miur 27 dicembre 2012**, che stabilisce la necessità di elaborare un percorso didattico/educativo individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali nonché di utilizzare strumenti compensativi e forme di verifica e valutazione personalizzate, individua nell'ambito dei Bes, tra l'altro, i disturbi specifici dell'apprendimento che causano difficoltà nell'esecuzione dei compiti di lettura, scrittura o calcolo (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) e la sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività, che causa una compromissione della sfera personale, sociale e scolastica.

Ne discende che, alle prestazioni rese dalla cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, l'Iva è applicabile con l'aliquota del 5 per cento.

Lo stesso trattamento può essere esteso ai servizi di sostegno all'apprendimento forniti ai genitori, l'intervento dei quali, nel delineato percorso *online*, consente ai minori di ricevere *feedback* sul lavoro svolto e avere supporto. Questo, perché si tratta di prestazioni accessorie a quella principale resa direttamente ai minori e, come tali, concorrono a formarne la base imponibile (**articolo 12**, Dpr n. 633/1972).

Circa il dubbio sull'obbligo di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni, l'Agenzia rileva che le cooperative non sono incluse né tra i soggetti tenuti all'adempimento ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi (**articolo 3**, comma 3, Dlgs n. 175/2014) né nella più dettagliata elencazione contenuta nell'**allegato A** del recente decreto Mef 19 ottobre 2020, con cui è stato adeguato il tracciato ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. La cooperativa, peraltro, non eroga servizi prettamente sanitari, bensì prestazioni a

carattere socio-sanitario ed educativo.

Pertanto, non sussistendo l'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, nel caso in esame non trova applicazione la disposizione che esclude dall'emissione delle fatture elettroniche i soggetti tenuti a quell'adempimento (**articolo 10-bis**, DI n. 119/2018): le prestazioni svolte dalla cooperativa dovranno essere regolarmente documentate con fattura elettronica, tramite il Sistema di interscambio, e una copia della stessa, in formato elettronico o cartaceo, andrà messa a disposizione del cliente, salvo sua rinuncia.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-percorsi-educativi-speciali-modalita-distanza-non-incide>